

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

Approvato con delibera del Consiglio del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia n. 121/2011. Modificato con delibere 139/11 e 31/12 e con successive delibere del Consiglio dell'Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia n. 3/12 del 10 giugno 2013, n. 4/13 del 18 novembre 2013, n. 4/14 del 14 luglio 2014, n. 1/15 del 9 marzo 2015 e n. 2/15 dell'11 maggio 2015.

**SEDE LEGALE:** ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO

VIA TOSELLI N. 1

Tel 011 537756, fax 011 533285, pec: [organismo.mediazione.geometri.torino@geopec.it](mailto:organismo.mediazione.geometri.torino@geopec.it)

RESPONSABILE DELL'ORGANISMO: GEOM. LUISA ROCCIA

VICE RESPONSABILE DELL'ORGANISMO: GEOM. MASSIMO OTTOGALLI

VICE RESPONSABILE SUPPLENTE DELL'ORGANISMO: GEOM. ANNA RITA CUCINELLI

**REGOLAMENTO**

**DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

**INDICE**

<b>SEZIONE A</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
------------------	------------------------------

1. Principi informativi.
2. Ambito di applicazione.

<b>SEZIONE B</b>	<b>ORGANI</b>
------------------	---------------

1. Il Consiglio Direttivo: natura, composizione, funzioni.
2. Il Responsabile dell'Organismo e suoi sostituti: compiti, nomina e incompatibilità.
3. Il Segretario Generale: compiti e nomina.
4. I mediatori: Registro, iscrizione, assicurazione e compensi.

<b>SEZIONE C</b>	<b>REGOLAMENTO DI PROCEDURA</b>
------------------	---------------------------------

1. La sede dell'organismo e le deroghe.
2. Accesso alla mediazione.
3. Il mediatore: affidamento dell'incarico e criteri.
  - 3.1. Poteri del mediatore. Astensione e ricusazione.
  - 3.2. Accettazione dell'incarico.
  - 3.3. Incompatibilità.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

- 3.4. Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
- 3.5. Il co-mediatore e gli accordi di collaborazione.
- 3.6. Il consulente tecnico del mediatore.
4. L'incontro di conciliazione. Assistenza. Modalità e durata massima.
  - 4.1. Sessioni separate.
5. Esito dell'incontro di conciliazione. Proposta e verbale. Effetti.
  - 5.1. Scheda di valutazione del servizio.
6. Riservatezza.
7. Inutilizzabilità e segreto professionale.
8. Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge.
9. Indennità spettante all'organismo di mediazione.
  - 9.1. Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità.
  - 9.2. Il valore della lite.
  - 9.3. Criteri per la determinazione delle indennità.
  - 9.4. Agevolazioni.
10. Entrata in vigore e modifiche al regolamento.

**A) DISPOSIZIONI GENERALI**

---

**1. OGGETTO E PRINCIPI INFORMATIVI.**

---

Il regolamento approvato dal Consiglio del Collegio di Torino e Provincia con la delibera n. 121/2011 del 21.11.2011 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri di Torino, istituito da e presso lo stesso Collegio per lo svolgimento dell'attività di mediazione, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia anche con la formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente Regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie vertenti sulle materie di competenza come da legislazione vigente al momento

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

dell'instauranda conciliazione. Il Regolamento, inoltre, fissa: a) i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'Organismo; b) il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; c) adotta il Codice etico dell'Organismo di Mediazione; d) stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'Organismo stesso, ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. 180/2010; e) adotta la Tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. 180/2010.

Il presente Regolamento, nel rispetto dei dettami normativi vigenti, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

---

**2. AMBITO DI APPLICAZIONE.**

---

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo.

Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell'attività dell'Organismo al fine di assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (mediazione facilitativa), sia nella formulazione di una proposta (mediazione valutativa) nei limiti di cui al presente Regolamento, per la risoluzione della disputa in tutte le materie di competenza dell'Organismo.

Le controversie oggetto del Regolamento dell'Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri di Torino riguardano questioni, criticità, conflittualità che intercorrono tra privati, tra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

Si possono utilizzare in mediazione i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

**B) ORGANI**

Gli organi dell'Organismo di Mediazione sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Responsabile dell'Organismo, il Vice Responsabile e il Vice Responsabile supplente;
- Il Segretario Generale;
- La Segreteria Amministrativa.

---

**1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO. NATURA, COMPOSIZIONE E FUNZIONI.**

---

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui è demandata esclusivamente l'attività di gestione delle risorse umane – ad eccezione del Responsabile dell'Organismo e dei Vice Responsabili di cui all'art. 8 del D.lgs. 28/2010 – e finanziarie dell'Organismo.

È composto da tutti i componenti del Collegio dei Geometri, designati tra gli iscritti.

Il Consiglio dura in carica quattro anni, come il Consiglio del Collegio stesso, e mantiene le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

spetta al Consiglio del Collegio procedere ad integrare il Consiglio Direttivo con ulteriore nomina.

Il Consiglio Direttivo: cura l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Organismo; stabilisce i requisiti di selezione dei mediatori, deliberandone l'ammissione agli elenchi; nomina il Segretario dell'Organismo.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio del Collegio nell'atto deliberativo che istituisce l'Organismo di mediazione.

Ai membri del Consiglio Direttivo non viene riconosciuto alcun compenso per il servizio reso. Tale compenso graverà sugli introiti dell'Organismo derivanti dalla riscossione delle indennità di cui all'art. 16 del D.M.180/2010, nella misura e con i criteri che saranno adottati dal Consiglio Direttivo nell'atto deliberativo. In nessun caso i compensi potranno gravare sulle indennità del mediatore incaricato per ogni singolo affare di mediazione.

---

**2. IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO: COMPITI, NOMINA E INCOMPATIBILITÀ.**

---

Il Responsabile dell'Organismo ed i Vice Responsabili, in sostituzione, sono titolari delle funzioni disciplinate dagli art. 8 e ss. del D.Lgs. 28/2010 nonché dall'art. 7, comma 6, dall'art. 8, commi 2 e 3 e dall'art. 12 del D.M. 180/2010. Curano altresì, la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dell'art. 7, comma 5 lett. b) del D.M. 180/2010.

Il Responsabile dell'Organismo ed i Vice Responsabili in sostituzione del primo svolgono le proprie funzioni senza alcun vincolo di subordinazione con il Consiglio Direttivo.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

Il Responsabile ed i Vice Responsabili rappresentano l'Organismo di Mediazione; coordinano il Consiglio Direttivo; svolgono le funzioni previste dalle norme sopra citate.

Il Responsabile dell'Organismo ed i Vice Responsabili non possono gestire singoli affari di mediazione di competenza dell'Organismo stesso pur seguendo i principi sanciti dal presente Regolamento, le norme del Codice Etico dell'Organismo e le tabelle di indennità fissate (Tabella A) per regolare le spese del procedimento, all'interno delle quali sono compresi gli onorari dei singoli mediatori professionisti per l'attività di mediazione prestata.

In assenza del primo Responsabile è delegato a svolgere le mansioni dello stesso il Vice Responsabile o il Vice Responsabile supplente.

Il primo Responsabile dell'Organismo ed i Vice-responsabili sono nominati dal Consiglio del Collegio nell'atto deliberativo che istituisce l'Organismo, e così successivamente.

**2.1. NOMINA.**

Il Responsabile ed i Vice Responsabili dell'Organismo sono nominati dal Consiglio del Collegio e il loro incarico è indipendente dalla durata del Consiglio direttivo.

Gli incarichi di Responsabile dell'Organismo e di Vice Responsabili possono essere a titolo oneroso e i compensi del medesimo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo.

I compensi graveranno sugli introiti dell'Organismo derivanti dalla riscossione delle indennità di cui all'art. 16 del D.M. 180/2010, nella misura e con i criteri che saranno adottati dal Consiglio Direttivo nell'atto deliberativo.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

In nessun caso i compensi potranno gravare sulle indennità del mediatore incaricato per ogni singolo affare di mediazione.

Il primo Responsabile ed i Vice Responsabili dell'Organismo sono nominati dal Consiglio del Collegio nell'atto deliberativo che istituisce l'Organismo.

Gli incarichi possono essere revocati esclusivamente dal Consiglio del Collegio e solo in presenza di giusta causa.

**2.2. NORME DI COMPORTAMENTO DEL RESPONSABILE E INCOMPATIBILITÀ.**

Il Responsabile dell'Organismo ed i Vice Responsabili di mediazione, sono tenuti all'osservanza del Codice Etico approvato col presente Regolamento.

---

**3. IL SEGRETARIO GENERALE: COMPITI E NOMINA.**

---

**3.1. COMPITI.**

Il Segretario Generale è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Provvede altresì, all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori dietro indicazioni del Responsabile dell'Organismo.

Fatti salvi i compiti riservati al Responsabile dell'Organismo, la Segreteria provvede:

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

- ad assistere il Responsabile dell'Organismo nelle attività previste dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010;
- a raccogliere le domande di mediazione, attraverso la gli appositi moduli che saranno allegati al presente Regolamento o che saranno predisposti dal Responsabile dell'Organismo per adeguarli alle esigenze dell'ufficio;
- a verificare la disponibilità dell'altra parte a partecipare all'incontro di mediazione;
- a esigere le indennità previste;
- a comunicare al Responsabile, senza ritardo, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della procedura di mediazione.

A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

**3.2. NOMINA.**

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo per la sua attività di segreteria Amministrativa dell'Organismo di Mediazione, e può essere coadiuvato da altri addetti eventualmente messi a disposizione dagli Enti Pubblici Territoriali, con i quali si potranno sottoscrivere protocolli di intesa per la raccolta di istanze di mediazione sul territorio; detti impiegati curano l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tengono i fascicoli delle procedure di mediazione, sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

La figura del Segretario generale coinciderà con la figura della Direttrice del Collegio dei Geometri e non spetterà allo stesso alcun compenso per l'attività professionale prestata.

---

**4. I MEDIATORI: REGISTRO, ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE E COMPENSI.**

---

**4.1. IL REGISTRO DEI MEDIATORI. ISCRIZIONE. ASSICURAZIONE.**

Presso l'Organismo è istituito un Registro dei mediatori, composto da sezioni, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento.

Nel Registro dei mediatori sono iscritti – sempre previa verifica dei titoli abilitanti – i mediatori geometri iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, ovvero ad altri Collegi provinciali o Circondariali, a Ordini professionali o altri mediatori in possesso dei requisiti di legge.

Ferme le competenze dell'Organismo di cui all'art. 1, sezione A.

L'iscrizione nel Registro dei mediatori è a cura del Responsabile dell'Organismo il quale verifica in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente Regolamento.

La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono a carico del Segretario Generale, che vi provvede ai sensi dell'art. 3.1 del presente Regolamento.

All'atto dell'iscrizione il mediatore deve essere in possesso di idonea polizza assicurativa.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

**4.2. COMPENSI DEI MEDIATORI.**

Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, comprensivo degli accessori di legge, pari alle percentuali calcolate sulle indennità di mediazione di cui alla tabella A di cui all'art. 16, comma 4 D.M. 180/2010 e indicate nel prospetto qui di seguito rappresentato:

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte	Percentuale al mediatore	Percentuale all'organismo
Fino a € 1.000,00	€ 65,00	100%	0%
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00	90%	10%
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00	80%	20%
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00	75%	25%
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00	75%	25%
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00	70%	30%
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00	70%	30%
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00	70%	30%
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00	70%	30%
Oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00	70%	30%

L'onorario è corrisposto alle condizioni indicate dal presente Regolamento nell'apposita rubrica (Indennità spettante all'Organismo di mediazione).

**C) REGOLAMENTO DI PROCEDURA (ART. 5 D.M. 180/2010)**

**1. LA SEDE DELL'ORGANISMO E LE DEROGHE.**

1. La sede del procedimento di mediazione è fissata presso i locali in cui l'Organismo ha la sede legale ovvero presso il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia. La mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore del responsabile dell'organismo.

2. La sede del procedimento è altresì la sede secondaria dell'Organismo, così come indicata per l'accreditamento nell'apposita documentazione presentata al Ministero.

3. La sede dell'Organismo è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo, presso i punti operativi dell'Organismo.

---

**2. ACCESSO ALLA MEDIAZIONE.**

---

1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione.

2. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso la segreteria dell'Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito dell'istanza.

3. L'istanza deve indicare l'Organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità dell'assistente alla mediazione.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

4. La domanda va redatta attraverso l'utilizzo del modello allegato al presente Regolamento dell'Organismo di mediazione, consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet [www.collegiogeometri.to.it](http://www.collegiogeometri.to.it);

5. Il deposito della domanda avviene presso la Segreteria, tramite:

a) raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima;

b) a mezzo fax, da inviare al n. 011/53.32.82;

c) a mezzo di posta elettronica certificata, da inviare all'indirizzo [organismo.mediazione.geometri.torino@geopec.it](mailto:organismo.mediazione.geometri.torino@geopec.it);

d) a mani presso la Sede legale dell'Organismo, con timbro recante data e ora di deposito dell'istanza.

6. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile o Vice Responsabili dell'Organismo designano un mediatore e fissano il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

L'organismo comunica altresì all'altra parte ogni documento utile per la partecipazione alla mediazione, la sede e la data del primo incontro. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

7. In entrambi i casi, la Segreteria o la parte istante invitano l'altra parte a rispondere entro il termine di 3 giorni prima dell'incontro.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

8. Se l'altra parte accetta di partecipare al procedimento invia la propria adesione alla segreteria e alla controparte, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda.

9. Se, al contrario, l'altra parte comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro il termine di 3 giorni prima dell'incontro, il procedimento di mediazione prosegue regolarmente con la partecipazione della parte istante.

10. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

11. Se la parte avvisata non compare al primo incontro avanti al mediatore, il mediatore potrà comunque formulare la proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

12. Le parti unitamente alla domanda di mediazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di utilizzo da parte del solo mediatore.

13. Le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, sono dovute dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e da ciascuna parte che partecipa alla mediazione al momento dell'adesione al procedimento.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

14. Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura di mediazione presso la Segreteria.

15. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.

16. Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e non sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.

---

**3. IL MEDIATORE: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E CRITERI.**

---

1. Il mediatore professionista autorizzato a gestire il procedimento di mediazione è nominato dal Responsabile dell'Organismo o Vice Responsabile o Vice Responsabile supplente, tenendo in considerazione quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.M. 145/2011, che fa espresso riferimento a criteri inderogabili, che qui di seguito sono indicati:

- a. specializzazione e specifica competenza professionale del mediatore designato (nelle materie oggetto del procedimento di mediazione), desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta e dal percorso professionale e lavorativo svolto;
- b. particolare complessità della controversia che richieda l'intervento di uno o più mediatori maggiormente qualificati, competenti ed esperti rispetto ad altri all'interno dell'elenco dell'Organismo di mediazione;

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

- c. criterio turnario in presenza di più mediatori egualmente competenti a intervenire in una mediazione e gestire il relativo procedimento;
  - d. esperienza e competenza in specifiche tecniche di gestione stragiudiziale e negoziale dei conflitti.
2. I mediatori vengono raggruppati per competenze tecniche e giuridiche, simili o distinte e sono scelti tra i mediatori iscritti all'organismo di mediazione del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia.
3. Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di complessità particolare, il responsabile, potrà derogare al criterio della rotazione comunicando al Consiglio direttivo i motivi della sua scelta.
4. Il mediatore è tenuto a formarsi adeguatamente e ad approfondire la propria preparazione con specifici percorsi di aggiornamento biennali, nonché a partecipare nello stesso biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli Organismi iscritti. Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale del mediatore, di cui all'art. 4, comma 3, lett. b), D.M. 180/2010 (come introdotto dal D.M. 145/2011), sono specificate nel documento relativo alla 'Disciplina del Tirocinio'. L'organismo è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio Regolamento mediante specifica previsione, il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) D.I. 145/2011.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

**3.1. POTERI DEL MEDIATORE. ASTENSIONE E RICUSAZIONE.**

1. Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.
2. Il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal Codice etico allegato al presente Regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente Regolamento.
3. Le parti hanno facoltà di chiedere la sostituzione del mediatore motivandone la ricusazione.
4. È prevista la possibilità per le parti di indicare alcune preferenze nella scelta del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte del Responsabile dell'organismo. Tale indicazione non è vincolante per il responsabile dell'organismo.

**3.2. ACCETTAZIONE DELL'INCARICO.**

1. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di dichiarazione di imparzialità (ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 28/2010) secondo la seguente formula:

*«In relazione all'affare assegnatomi con atto del Responsabile dell'Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri di Torino in data \_\_\_\_\_  
dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità*

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

*o rapporto pregresso di affari o cointeressenze, né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto Organismo ogni circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».*

2. Le parti possono richiedere al Responsabile o in sostituzione al Vice Responsabile od al Vice Responsabile supplente dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato.

3. Accettato l'incarico, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

4. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile o del Vice Responsabile o del Vice Responsabile supplente dell'Organismo nel tempo più breve possibile.

5. Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

6. Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'Organismo, a pena di sanzioni disciplinari.

**3.3. INCOMPATIBILITÀ.**

1. Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

a) Avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno 2 anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.

c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;

d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento;

**3.4. INCARICHI PER GLI AFFARI RELATIVI ALLE PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO.**

1. Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell'Organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.

2. Il Responsabile dell'Organismo o in assenza il Vice Responsabile od il Vice Responsabile supplente, avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

**3.5. IL CO-MEDIATORE E GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE.**

1. In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo o il Vice Responsabile o il Vice Responsabile supplente può nominare uno o più mediatori.

2. Il co-mediatore concorre nell'indennità di mediazione con il mediatore nominato in modo che l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravii di oneri.

---

**3.6. IL CONSULENTE TECNICO DEL MEDIATORE.**

---

1. Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più co-mediatori, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

---

**4. L'INCONTRO DI MEDIAZIONE. ASSISTENZA. MODALITÀ E DURATA MASSIMA.**

---

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

1. Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri (mandato a conciliare).
2. In conformità e nei limiti di quanto previsto ai sensi dell'art. 8 comma 1) del D.Lgs 28/2010 s.m.i., al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
3. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro, in caso siano diversi da quelli indicati nell'apposita sezione del modulo di domanda allegato al presente Regolamento.
4. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte l'importo stabilito dal comma 2 dell'art. 16 del Decreto 180/2010 s.m.i. che sarà versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
5. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento, fermo restando che, nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.
6. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

7. Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente Regolamento per il co-mediatore e il consulente del mediatore.

8. Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

9. La durata massima dell'intero procedimento è di tre mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.

---

**5. ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE. PROPOSTA E VERBALE. EFFETTI.**

---

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale a cui è allegato il testo dell'accordo amichevole delle parti.

2. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

3. Se la parte avvisata non compare al primo incontro avanti al mediatore, il mediatore potrà comunque formulare la proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

4. In ogni caso, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

5. La proposta di conciliazione su richiesta delle parti, è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dal

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

ricevimento, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

6. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente Regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

8. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

9. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente Regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

10. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

---

**5.1. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.**

---

1. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente Regolamento.

2. Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile dell'organismo, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).

---

**6. RISERVATEZZA.**

---

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

---

**7. INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE.**

---

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
2. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
3. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
4. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

---

**8. CASI SPECIFICI DI NEGOZIAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE.**

---

1. Il presente Regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

---

**9. INDENNITÀ SPETTANTE ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE.**

---

1. A carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione sono comprese le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le **spese di avvio del procedimento**, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte l'importo stabilito dal c. 2 dell'art. 16 del Decreto 180/2010 che sarà versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le **spese di mediazione** è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente Regolamento.
4. Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo.
5. Le indennità di mediazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento, comprendono:
  - a) i costi di amministrazione dell'organismo compresi i compensi del Responsabile dell'Organismo di mediazione
  - b) l'onorario del mediatore, indipendentemente dal numero degli incontri svolti.
6. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
7. L'indennità di mediazione è dovuta in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento ed è corrisposta ad esito del primo incontro di mediazione per intero, salvo

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

conguaglio finale fermo restando che, nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione. Essa rimane fissa anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo. Il conguaglio a saldo di quanto dovuto sarà corrisposto a fine procedura e prima del rilascio del verbale di mediazione.

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 s.m.i., ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

**9.1. CONSEGUENZE IN CASO DI RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DELLE INDENNITÀ.**

1. In caso di mancato versamento delle indennità di mediazione prima dell'inizio del primo incontro, il procedimento è sospeso con provvedimento del Segretario Generale. Tale sospensione non comporterà lo slittamento del termine massimo di durata della procedura.

2. Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento.

3. In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura di mediazione.

4. Resta fermo che nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione delle medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lvo 28/2010".

**9.2. IL VALORE DELLA LITE.**

1. Il valore indicativo della lite è indicato nella domanda di mediazione. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore indicativo di riferimento, nei termini e modi meglio

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

specificati nelle tabelle di indennità dell'Organismo, allegate al presente Regolamento, e lo comunica alle parti.

E' fatta salva la facoltà dell'Organismo di rettificare il valore della lite, ed il conseguente importo dovuto a titolo di spese di mediazione, sulla base delle risultanze derivanti ad esito della procedura di mediazione.

**9.3. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ.**

1. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella allegata al presente Regolamento:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
- d) è ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA**

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

istituito ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e DM. 18 ottobre 2010, n.180  
con delibera n. 121/11 del 21 novembre 2011

**REGOLAMENTO**

2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

L'Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.

---

**10. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO.**

---

1. Il presente Regolamento con i suoi allegati entreranno in vigore a far data dalla iscrizione dell'Organismo nell'apposito Registro Ministeriale.

2. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.